

COMUNI DI SCANDICCI E LASTRA A SIGNA

Provincia di Firenze

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SCANDICCI E LASTRA A SIGNA PER IL COORDINAMENTO ED IL SUPPORTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PERSONALE

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di, nella sede del Comune di Scandicci, in Scandicci, piazzale della Resistenza, n. 1

tra

1 – Il Comune di Scandicci, in persona del Segretario Generale e Dirigente del Settore "Risorse Umane", nato a Firenze il 15.08.1956, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

e

2 – Il Comune di Lastra a Signa, in persona del Segretario Generale, Responsabile dell'Area Staff – segretario generale, nato a Napoli il 22/10/1971, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

CONSIDERATO

- ❖ Che il TUEL all'art. 30 prevede espressamente che gli enti locali possano stipulare tra loro convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- ❖ Che, stante l'uniformità dei riferimenti normativi, la "gestione del personale" si presenta come materia omogenea nell'ambito dei vari enti e quindi adatta ad una gestione a livello sovra-comunale;
- ❖ Che i comuni di Scandicci e Lastra a Signa dal 28 settembre 2007, senza soluzione di continuità, gestiscono in forma associata e con convenzione la "gestione del personale" con esiti e risultati positivi;

- ❖ Che tramite tale gestione associata, sono ottenibili indubbie economie di scala, derivanti dalla razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e informatiche impiegate. Sono inoltre realizzabili: un miglioramento del livello di qualità del servizio reso ed il mantenimento di adeguati livelli di professionalità oltre ad una più efficace formazione del personale;
- ❖ Che il Comune di Lastra a Signa, anche a seguito della riorganizzazione dei servizi interni, ritiene maturi i tempi per una crescita professionale degli addetti al servizio del personale, tesa all'autonomia professionale e funzionale, e pertanto è opportuno rinnovare per 6 mesi la precedente gestione associata, aggiornandone i contenuti, allo scopo di mettere il personale in forza a Lastra a Signa nella condizione di raggiungere in tempi rapidi gli adeguati livelli di professionalità necessari alla piena operatività funzionale;
- ❖ Che la Legge Regionale 68/2011, Capo IV, prevede la possibilità di gestire in forma associata con convenzione le funzioni fondamentali dei comuni; in particolare l'art. 58 della suddetta legge regionale individua al paragrafo A, punto 1), la gestione del personale relativamente a: reclutamento e concorsi, trattamento giuridico, trattamento economico, relazioni sindacali e sviluppo risorse umane;
- ❖ Che i Comuni di Scandicci e Lastra a Signa non fanno parte di alcun livello o dimensione territoriale adeguata così come previsto dalla stessa Legge Regionale 68/2011;
- ❖ Che con le deliberazioni consiliari del Comune di Scandicci _____ e del Comune di Lastra a Signa n. _____ sono stati approvati gli schemi della seguente convenzione per il coordinamento delle funzioni dei servizi inerenti la gestione del Personale.

Tutto ciò premesso, stabilito che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

Oggetto

1. I Comuni di Scandicci e Lastra a Signa con il presente atto convengono di coordinare e supportare le funzioni amministrative inerenti la gestione del personale, comprendendo in esse il reclutamento e concorsi, il trattamento giuridico, il trattamento economico, come meglio individuate nel successivo art. 3.

Art. 2

Denominazione e sede dell'ufficio

1. L'ufficio per la gestione in forma coordinata e di supporto alle funzioni e servizi del personale tra i Comuni di Scandicci e Lastra a Signa è identificato nell'Ufficio Gestione del

Personale del Comune di Scandicci, di seguito anche UFFICIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO.

2. Le relative funzioni vengono svolte presso il Comune di Scandicci che assume il ruolo di ente capofila. Il Comune di Scandicci si impegna a mettere a disposizione degli operatori del Comune di Lastra a Signa almeno una postazione di lavoro al fine di offrire, in tempi e modalità da concordare, idonea formazione ed affiancamento sulla gestione economica e giuridica del servizio. Una seconda sede operativa potrà essere istituita presso il Comune Lastra a Signa, sulla base delle indicazioni fornite dall'organo di indirizzo di cui all'art. 5, ove verrà ritenuto necessario.

Art.3

Finalità e compiti della gestione coordinata e di supporto

1. Con la presente gestione si intende perseguire l'obiettivo di migliorare ed economizzare i servizi e gli interventi in materia di personale, rendere le procedure operative omogenee e ottenere economie di scala nei relativi affidamenti all'esterno. L'ufficio di coordinamento e supporto svolge la completa attività relativa alla Gestione del Personale del comune di Scandicci, come previsto dai propri atti organizzativi e, per il comune di Lastra a Signa, l'istruttoria procedimentale, dallo studio preliminare alla predisposizione degli atti provvedimentali, delle attività e dei compiti di seguito elencati e analiticamente specificati nell'allegato alla presente convenzione sotto la lettera "A":

- ❑ RECLUTAMENTO E CONCORSI
- ❑ TRATTAMENTO GIURIDICO
- ❑ TRATTAMENTO ECONOMICO
 - elaborazione stipendi
 - trasmissione dati mensili, annuali e saltuari
- ❑ RILEVAZIONE PRESENZE
- ❑ ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE SUPPORTO GIURIDICO INFORMATICO E TECNICO
- ❑ SOTTOSCRIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI E FLUSSI DI INFORMAZIONI

Art.4

Competenze dei singoli comuni.

1. I comuni garantiscono la massima collaborazione nel fornire in tempi utili informazioni, dati e supporti all'ufficio di coordinamento e supporto, al fine della regolare ed efficace gestione delle attività. In particolare: l'accesso alle informazioni ed alle banche dati, i collegamenti telematici, la disponibilità delle risorse al fine di garantire con tempestività le dovute comunicazioni .

Art.5

Organo di indirizzo

1. E' istituito un organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato "Conferenza di governo" (d'ora in avanti denominata, per brevità, Conferenza) che si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo che divengono esecutive una volta recepiti dall'organo competente del Comune capofila.
2. La Conferenza è composta dai Segretari Comunali e dal Responsabile dell'ufficio di coordinamento e supporto.
3. La Conferenza stabilisce annualmente gli indirizzi e gli obiettivi della gestione, esamina le questioni di interesse comune, fornisce direttive al responsabile della gestione coordinata e verifica la rispondenza dell'azione di quest'ultimo ai programmi delle rispettive Amministrazioni.
4. La Conferenza effettua controlli periodici sull'andamento della gestione in oggetto, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, proponendo le soluzioni più adeguate per affrontare eventuali criticità.
5. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati a partecipare dirigenti e responsabili di area dei due comuni e gli eventuali consulenti esterni degli enti interessati.

Art. 6

Costi di funzionamento della gestione coordinata e di supporto e criteri di ripartizione

1. I costi di funzionamento che fanno capo alla **gestione coordinata e di supporto** sono:
 - costo del responsabile della gestione (comprese retribuzioni fisse, accessorie oneri riflessi, IRAP, rimborsi spese ecc.);
 - costi del personale assegnato alla gestione (comprese retribuzioni fisse, accessorie oneri riflessi, IRAP, rimborsi spese ecc.);
 - utenze (telefono, fax, riscaldamento, energia elettrica acqua ecc.);
 - spese postali;
 - spese di pulizia dei locali;
 - spese di manutenzione ed assistenza hardware-software e licenze d'uso;
 - acquisto di materiale di consumo (cancelleria, materiale informatico, estintori ecc..)
2. Tutte le spese di funzionamento sono sostenute dal Comune capofila, fatta eccezione per quelle relative alla eventuale sede operativa istituita presso il Comune di Lastra a Signa, che sono sostenute da quest'ultimo.
3. Il Comune di Lastra a Signa partecipa alle suddette spese nella misura che per il secondo semestre dell'anno 2016 è stabilita in € 12.000,00 da versare, in favore del Comune di Scandicci entro il 31 dicembre 2016.

4. Eventuali ulteriori costi di impianto o relativi alle ulteriori dotazioni strumentali o a licenze software o riconversione di data-base e similari sono da suddividere di volta in volta sulla base dei benefici ottenuti dai comuni interessati.

5. Il Comune di Scandicci si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della presente gestione; eventuali contributi ottenuti a tale titolo da parte dei comuni singoli o da parte del comune capofila, compresi eventuali finanziamenti regionali, verranno destinati al finanziamento delle gestioni attivate fra i Comuni di Scandicci e Lastra a Signa; in caso di economie o eccedenze di risorse la destinazione dei finanziamenti verrà decisa con separato atto della Conferenza di governo.

6. Con i risparmi conseguiti e le economie realizzate dalla gestione coordinata e di supporto, ed a valere sulla compartecipazione di cui al presente articolo, potranno essere attivate, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge e nell'ambito degli istituti previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro Enti Locali, forme premianti di incentivazione per il personale assegnato all'Ufficio di coordinamento e supporto.

Art.7

Durata

1. La presente convenzione ha efficacia dal 01/07/2016 ed una durata di 6 mesi, sino al 31.12.2016.

2. La convenzione può essere rinnovata mediante consenso espresso dai Consigli Comunali dei comuni aderenti con apposita deliberazione.

Art. 8

Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di entrambi i comuni aderenti, con apposita deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal 1° primo giorno del mese successivo a quello delle relative deliberazioni

Art. 9

Norme fiscali

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R.131/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 allegato "B" del D.P.R. 642/1972 e s.m.i..

2. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

3. Il presente atto è formato e stipulato in modalità elettronica ed è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. 5. pagine e l'Allegato "A" di n. 3 (tre) pagine.

4. Ne è data lettura alle parti che lo confermano e lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.).

Per il Comune di Scandicci

Per il Comune di Lastra a Signa
